

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: ORGANIZZ. COMUNI MERCATO E AGRIC. ECOCOMPAT.

DETERMINAZIONE

N. A06047 del 25/07/2013

Proposta n. 11754 del 25/07/2013

Oggetto:

Legge 20 febbraio 2006, n. 82 - articolo 9, commi 1, 3 e 4 e art. 14. Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni, nonché del periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2013/2014, nel territorio della Regione Lazio.

Proponente:

Estensore	SANTALUCIA GIOACCHINO	_____
Responsabile del procedimento	SANTALUCIA GIOACCHINO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Legge 20 febbraio 2006, n. 82 – articolo 9, commi 1, 3 e 4 e art. 14. Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni, nonché del periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2013/2014, nel territorio della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale*”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A03497 del 06/05/2013 con il quale viene delegato, ex art. 166 del r.r. 1/2002, al direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca il potere di adottare determinazioni dirigenziali di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio relative, tra l'altro, ai procedimenti relativi all'O.C.M. Vino;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, in particolare i seguenti articoli e commi:

- articolo 9,
 - comma 1. “*Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono annualmente, con proprio provvedimento, il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite. Tale periodo non può comunque superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato*”;

- comma 3. *“Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente Ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi”;*

- comma 4. *“E’ vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1”;*

• articolo 14, comma 1. *“La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 9, comma 1.”;*

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 *“Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;*

VISTA la nota prot. n. 219964 del 10-06-2013 con la quale il Dirigente dell’Area *“Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile”* invita le Aree Settori Provinciali Agricoltura comunicare, in funzione dell’andamento stagionale, le possibili date di inizio e termine della campagna vendemmiale 2013/2014 delle uve da vino;

VISTE le sotto elencate note con le quali le Aree Settori Provinciali Agricoltura, in riscontro alla predetta nota n. 219964 del 10-06-2013, comunicano le date di inizio e termine del periodo vendemmiale 2013 delle uve da vino:

- Area Settore Provinciale Agricoltura di Frosinone: nota prot. n. 256610 del 04/07/2013;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina: nota prot. n. 266035 del 10/07/2013;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Rieti: nota prot. n. 275075 del 10/07/2013;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma: nota prot. n. 271297 del 15/07/2013;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo: nota prot. n. 234950 del 20/06/2013;

VISTA la nota del 20-06-2013 inviata dall’Azienda Agricola Casale del Giglio assunta al protocollo con n. 241877 del 26-06-2013 con la quale, tra l’altro, considerando l’andamento stagionale, si indica come possibile date di inizio di vendemmia per le varietà precoci i primissimi giorni di agosto 2013;

VISTA la nota del 08-07-2013 inviata dall’Azienda Veliterna Vini S.r.L. assunta al protocollo con n. 261005 del 08-07-2013 con la quale si comunicano le presumibili date di inizio e fine della vendemmia presso la propria azienda;

RITENUTO di formalizzare, sulla base dell’articolo 9, commi 1, 3 e 4 e dell’articolo 14, comma 1, della predetta legge n. 82/2006 ed in considerazione della fase del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della regione Lazio, il provvedimento regionale per la determinazione del periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite, nonché del periodo vendemmiale nel territorio della Regione Lazio;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto:

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è fissato dal 01 agosto 2013 al 31 dicembre 2013 il periodo entro il quale sono consentite, nel territorio della Regione Lazio, le operazioni di fermentazioni e rifermentazioni;
2. E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del predetto periodo, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
3. Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo come sopra stabilito, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-Alimentari (ICQRF) Ufficio di Roma Via Quintino Sella n. 42 - 00187 ROMA fax 06 46656472, ind. e-mail: icqrf.roma@pec.politicheagricole.gov.it;
4. il periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2013/2014, è stabilito, nell'ambito del territorio della regione Lazio, dal 01 agosto 2013 al 30 novembre 2013. Per le uve passite il termine del periodo vendemmiale nell'ambito del territorio della Regione Lazio è prorogato al 31 dicembre 2013;
5. ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 *“La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale”*.

Non ricorrono le condizioni di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.

Avverso le decisioni assunte con il presente provvedimento, l'interessato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
Roberto Ottaviani